

Rapporto al messaggio 2173

Della Commissione della legislazione sul messaggio 1. settembre 1976 concernente la modifica della legge cantonale di applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 (del 2 aprile 1975)

Il Consiglio di Stato, con il messaggio in esame, propone di porre rimedio a un' evidente svista del legislatore cantonale nel momento in cui fu emanata la legge cantonale di applicazione alla legge federale contro l' inquinamento delle acque.

In tale occasione sono state abrogate, tra le altre, le norme di cui agli art. 119, 120 e 121 della legge sanitaria 18 novembre 1954 (art. 132 della LALIA).

L' art. 120 LS prevedeva la possibilità di sussidi dello Stato per la creazione e l' esercizio di servizi intercomunali per la raccolta e l' eliminazione dei rifiuti.

Con l' abrogazione di detta norma è pertanto venuta a cadere la base legale per il sussidiamento cantonale relativo alle attrezzature di raccolta di rifiuti, in particolare contenitori, veicoli, natanti, prevedendo l' art. 121 della LALIA esclusivamente il sussidio cantonale per gli impianti pubblici di eliminazione dei rifiuti.

Il Consiglio di Stato ritiene giustamente, con il proposto messaggio, che non si trattò allora di abrogazione qualificata, non risultando dai materiali legislativi la precisa volontà del legislatore di negare possibilità di sussidiamento anche per queste attrezzature.

Il Consiglio di Stato propone pertanto di ripristinare la possibilità di un sussidiamento di queste attrezzature, inserendo nella legge di applicazione della legge federale contro l' inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 un nuovo art. 121 bis.

La opportunità di sussidiamento anche di queste attrezzature è incontestabile. La Commissione della legislazione propone pertanto l' accettazione della proposta modifica legislativa.

La Commissione ha esaminato la possibilità di estendere il sussidiamento anche ai Comuni. Dopo aver ascoltato il capo del Dipartimento, che ha richiamato, per il Consiglio di Stato, l' esigenza di contenere il sussidiamento in limiti accettabili per l' attuale delicata situazione della finanza pubblica, la Commissione ha aderito al testo governativo. La estensione dei sussidi ai Comuni avrebbe comportato una spesa di 1,5 mio. a fronte dei Fr. 500.000.-- previsti dal Consiglio di Stato. Il messaggio preannuncia comunque l' intenzione del Consiglio di Stato di procedere a una revisione più ampia della LALIA. Il presente messaggio ha soprattutto lo scopo di permettere il sussidiamento di attrezzature acquistate dai due Consorzi per la pulizia del lago di Lugano e Locarno

Per la Commissione della legislazione:

L. Giudici, relatore
Agostini - Bacciarini - Ballinari -
Canevascini - Frigerio - Gianoni -
Jelmini - Meroni Carlovingi -
Nessi- Pedotti .

Progetto di
LEGGE D'APPLICAZIONE

della legge federale contro l' inquinamento delle acque dell' 8 ottobre 1971 (del 2 aprile 1975); modificazione
(del.....)

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 1. settembre 1976 n. 2173 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

La legge d' applicazione della legge federale contro l' inquinamento delle acque dell' 8 ottobre 1971 (del 2 aprile 1975) è modificata e completata conformemente alla disposizione seguente:

Art. 121 bis (nuovo)

Il sussidio cantonale per l' acquisto delle attrezzature principali per la raccolta dei rifiuti è concesso ai consorzi nella misura massima del 50 % dell' importo subsidiabile.

Art. 2

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum e ottenuta l' approvazione del Consiglio federale, la presente legge é pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell' entrata in vigore.

